

Cassazione SU: la sospensione dell'avvocato è legittima se lo strepitus fori è attuale e concreto

18 Marzo 2015
Filodiritto editore

In tema di provvedimenti cautelari, **le Sezioni Unite hanno deciso in una recente pronuncia che la sospensione cautelare dall'esercizio della professione di un avvocato sottoposto a procedimento penale è legittima solo se il pericolo di "strepitus fori" presenta i caratteri dell'attualità e della concretezza.**

Per **strepitus fori** si intende il clamore che accuse di aver commesso un fatto costituente reato suscita non solo nel ristretto ambiente professionale, ma nel più ampio contesto dell'opinione pubblica, tale da giustificare la misura cautelare della sospensione dall'esercizio della professione forense, a patto che l'allarme generato dalle accuse sia attuale e concreto.

Nel caso in esame, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati ("COA") disponeva la sospensione dall'esercizio dell'attività forense per un avvocato imputato in un processo penale per un delitto contro la fede pubblica.

L'avvocato impugnava tale provvedimento innanzi al Consiglio Nazionale Forense che accoglieva la domanda attorea, revocando la misura cautelare in quanto mancante lo "strepitus fori", ritenendo che la valutazione del Consiglio dell'Ordine mancasse di una adeguata indicazione sulle circostanze oggettive idonee a integrare *"il clamore suscitato dalle imputazioni penali in una dimensione di effettiva propagazione all'esterno dell'ambito giudiziale, non potendo ritenersi rilevanti, ai fini della irrogazione della misura cautelare, né la gravità delle accuse né l'ipotesi che i fatti possano avere una – non attuale bensì – futura diffusione"*.

Avverso tale decisione, il COA ha proposto ricorso alle Sezioni Unite, deducendo violazione dell'articolo 43 del regio Decreto Legge n. 1578/1933 (*"Ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore"*), che disciplina alcuni casi di applicazione della misura cautelare, e errata configurazione dello *strepitus fori*.

Il Consiglio ricorrente precisa che l'articolo richiamato non richiede che il presupposto dello *strepitus fori* abbia il carattere dell'attualità, in quanto **il provvedimento cautelare ha la funzione di prevenire un danno che si può originare in futuro**, dato dal disvalore in seno all'opinione pubblica che deriverebbe dall'esercizio della professione forense da parte di un avvocato imputato in un processo penale.

La Corte di legittimità ha ritenuto la censura infondata, affermando che l'istituto della sospensione cautelare trova le sue ragioni proprio nell'esigenza di eliminare lo *strepitus fori* che può conseguire alla contestazione di un reato a carico del professionista.

Il Consiglio dell'Ordine locale – continua la Corte – ha il potere di valutare la sua opportunità, valutando lo *strepitus fori*, operando un bilanciamento tra le ragioni di tutela dell'immagine di integrità morale della categoria e le ragioni del professionista.

La sospensione cautelare di un avvocato dall'attività professionale, secondo una giurisprudenza costante delle sezioni unite interpellate, si legittima quando essa sia motivata non solo con riferimento alla gravità delle imputazioni penali elevate a carico del professionista ma con riguardo allo “*strepitus fori*” che abbia le caratteristiche dell'attualità.

In conclusione, le Sezioni Unite hanno sostenuto che uno “*strepitus fori*” non concreto ed attuale ma solo “ragionevolmente” previsto ovvero solo astrattamente collegato all'esistenza del processo penale o di una particolare fase di esso non può sostenere una misura cautelare come la sospensione dall'esercizio dell'attività forense. Hanno, di conseguenza, confermato la decisione impugnata che dichiarava illegittima la misura cautelare.

(Corte di Cassazione - Sezioni Unite Civili, Sentenza 18 febbraio 2015, n. 3184)

In tema di provvedimenti cautelari, le Sezioni Unite hanno deciso in una recente pronuncia che la sospensione cautelare dall'esercizio della professione di un avvocato sottoposto a procedimento penale è legittima solo se il pericolo di “*strepitus fori*” presenta i caratteri dell'attualità e della concretezza.

Per **strepitus fori** si intende il clamore che accuse di aver commesso un fatto costituente reato suscita non solo nel ristretto ambiente professionale, ma nel più ampio contesto dell'opinione pubblica, tale da giustificare la misura cautelare della sospensione dall'esercizio della professione forense, a patto che l'allarme generato dalle accuse sia attuale e concreto.

Nel caso in esame, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati (“COA”) disponeva la sospensione dall'esercizio dell'attività forense per un avvocato imputato in un processo penale per un delitto contro la fede pubblica.

L'avvocato impugnava tale provvedimento innanzi al Consiglio Nazionale Forense che accoglieva la domanda attorea, revocando la misura cautelare in quanto mancante lo “*strepitus fori*”, ritenendo che la valutazione del Consiglio dell'Ordine mancasse di una adeguata indicazione sulle circostanze oggettive idonee a integrare “*il clamore suscitato dalle imputazioni penali in una dimensione di effettiva propagazione all'esterno dell'ambito giudiziale, non potendo ritenersi rilevanti, ai fini della irrogazione della misura cautelare, né la gravità delle accuse né l'ipotesi che i fatti possano avere una – non attuale bensì – futura diffusione*”.

Avverso tale decisione, il COA ha proposto ricorso alle Sezioni Unite, deducendo violazione dell'articolo 43 del regio Decreto Legge n. 1578/1933 (“*Ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore*”), che disciplina alcuni casi di applicazione della misura cautelare, e errata configurazione dello *strepitus fori*.

Il Consiglio ricorrente precisa che l'articolo richiamato non richiede che il presupposto dello *strepitus fori* abbia il carattere dell'attualità, in quanto **il provvedimento cautelare ha la funzione di prevenire un danno che si può originare in futuro**, dato dal disvalore in seno all'opinione pubblica che deriverebbe dall'esercizio della professione forense da parte di un avvocato imputato in un processo penale.

La Corte di legittimità ha ritenuto la censura infondata, affermando che l'istituto della sospensione cautelare trova le sue ragioni proprio nell'esigenza di eliminare lo *strepitus fori* che può conseguire alla contestazione di un reato a carico del professionista.

Il Consiglio dell'Ordine locale – continua la Corte – ha il potere di valutare la sua opportunità, valutando lo *strepitus fori*, operando un bilanciamento tra le ragioni di tutela dell'immagine di integrità morale della categoria e le ragioni del professionista.

La sospensione cautelare di un avvocato dall'attività professionale, secondo una giurisprudenza costante delle sezioni unite interpellate, si legittima quando essa sia motivata non solo con riferimento alla gravità delle imputazioni penali elevate a carico del professionista ma con riguardo allo “*strepitus fori*” che abbia le caratteristiche dell'attualità.

In conclusione, le Sezioni Unite hanno sostenuto che uno “*strepitus fori*” non concreto ed attuale ma solo “ragionevolmente” previsto ovvero solo astrattamente collegato all'esistenza del processo penale o di una particolare fase di esso non può sostenere una misura cautelare come la sospensione dall'esercizio dell'attività forense. Hanno, di conseguenza, confermato la decisione impugnata che dichiarava illegittima la misura cautelare.

(Corte di Cassazione - Sezioni Unite Civili, Sentenza 18 febbraio 2015, n. 3184)

TAG: *Ordine degli Avvocati, penale*

Avvertenza

La pubblicazione di contributi, approfondimenti, articoli e in genere di tutte le opere dottrinarie e di commento (ivi comprese le news) presenti su Filodiritto è stata concessa (e richiesta) dai rispettivi autori, titolari di tutti i diritti morali e patrimoniali ai sensi della legge sul diritto d'autore e sui diritti connessi (Legge 633/1941). La riproduzione ed ogni altra forma di diffusione al pubblico delle predette opere (anche in parte), in difetto di autorizzazione dell'autore, è punita a norma degli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis e 174-ter della menzionata Legge 633/1941. È consentito scaricare, prendere visione, estrarre copia o stampare i documenti pubblicati su Filodiritto nella sezione Dottrina per ragioni esclusivamente personali, a scopo informativo-culturale e non commerciale, esclusa ogni modifica o alterazione. Sono parimenti consentite le citazioni a titolo di cronaca, studio, critica o recensione, purché accompagnate dal nome dell'autore dell'articolo e dall'indicazione della fonte, ad esempio: Luca Martini, La discrezionalità del sanitario nella qualificazione di reato perseguibile d'ufficio ai fini dell'obbligo di referto ex. art 365 cod. pen., in "Filodiritto" (<https://www.filodiritto.com>), con relativo collegamento ipertestuale. Se l'autore non è altrimenti indicato i diritti sono di Inforomatica S.r.l. e la riproduzione è vietata senza il consenso esplicito della stessa. È sempre gradita la comunicazione del testo, telematico o cartaceo, ove è avvenuta la citazione.